

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Torino il 4 e 5 Dicembre 2002

- vista la legge 150/2000 sulla disciplina delle attività di informazione e di comunicazione della Pubblica amministrazione che prevede l'istituzione di uffici stampa i cui addetti siano iscritti all'albo dei giornalisti;

- visto il Regolamento attuativo del Ministero della Funzione pubblica, e in particolare la norma che in fase di prima applicazione consente di svolgere il lavoro di ufficio stampa anche al personale dei ruoli organici che già esercita tale funzione;

- visto l'art.34 del regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n.69 che consente a chi non è in grado di allegare i giornali e periodici previsti dall'art.35 della legge istitutiva di comprovare con "idonea documentazione ... la concreta ed effettiva attività svolta"

d e l i b e r a

Per gli uffici stampa pubblici

Negli enti pubblici gli addetti all'ufficio stampa che svolgono tale funzione alla data dell'entrata in vigore della legge 150/2000 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non sono iscritti all'albo dei giornalisti possono chiedere l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, allegando alla domanda la seguente documentazione:

- press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa)

- comunicati stampa

- schede informative

- articoli di presentazione

- lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa

- redazione testi per conto di un ufficio stampa

- redazione testi per giornali e riviste

- redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti

- redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.)

Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o pubblicitario dell'attività svolta.

I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dal regolamento attuativo della legge 150/2000 e promossi dall'Ordine dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso.

La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei giornalisti la

certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale sulla base di prove documentali e testimoniali.

Per gli uffici stampa privati

Considerato che le opportunità offerte agli addetti agli uffici stampa pubblici è giusto siano garantite anche agli addetti agli uffici stampa privati, coloro che svolgono tale funzione da data antecedente all'entrata in vigore della legge 150/2000, sia come dipendenti sia sotto forma di collaborazione libero-professionale, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti allegando la seguente documentazione:

- press book (press kit, dossier stampa, cartella stampa)
- comunicati stampa
- schede informative
- articoli di presentazione
- lavoro preparatorio redazionale, redazione comunicati, gestione della sala stampa e/o dei rapporti con la stampa in occasione di manifestazioni come festival, fiere, congressi, convegni, convention aziendali, presentazioni, etc.
- redazione testi per conto di un ufficio stampa
- redazione testi per giornali e riviste aziendali
- redazione e/o controllo contenuti per siti internet, cd-rom, dvd e altri supporti
- redazione testi a vario titolo (collaborazioni con giornali e riviste, anche on-line, etc.)

Tale documentazione deve attestare il carattere giornalistico e, dunque, non promozionale o pubblicitario dell'attività svolta.

Deve essere corredata anche da documentazione che comprovi l'attività di ufficio stampa regolarmente retribuita da almeno due anni (busta paga o fatture).

I richiedenti l'iscrizione devono documentare di aver frequentato corsi di formazione e di aggiornamento promossi dall'Ordine dei Giornalisti o organizzati d'intesa con esso.

La documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione di un giornalista iscritto all'albo che certifichi l'attribuzione dei testi presentati. In assenza di un iscritto all'albo dei giornalisti la certificazione può essere fatta d'ufficio dall'Ordine regionale, sulla base di prove documentali e testimoniali.